CAPITOLI
DA OSSERVARSI
NELLI LAZARETTI
STABILITI, E DECRETATI

Da gl'Illustriss. & Eccellentiss. Signori

SOPRA PROVEDITORI,
AGGIONTI, E PROVEDITORI
ALLA SANITA'.



IN VENETIA, M. DCC. XIX.

Per Pietro Pinelli, Stampator Ducale.

1656. *Adì* 31. *Ottobre.*


Ono ſtate ne' tempi paſſati, e dall'Eccellentiſſimo Senato, e da queſto Magiſtrato alla Sanità ſtabilite replicate deliberationi, che preſcriuono le forme proprie da pratticarſi li Sbori, e le Contumacie, con ordini opportuni per la diuerſione de confuſioni ne' Lazaretti; & è ſtata aſſignata à Priori, & altri, che ſeruono in eſsi adequata Mercede al loro impiego; mà per eſſer queſte ſparſe per li Capitolari, e Notatorij del Magiſtrato, e perciò in gran parte ignote à chi eſſequire le deuono; ſono ſtati introdotti molti abuſi, e diſordini, ch' hanno biſogno d'eſſer affatto leuati per ſicurezza maggiore della Salute.

Volendo perciò gl'Illuſtriſſimi, & Eccellentiſſimi Signori Sopra Proueditori, Aggionti, e Proueditori alla Sanità rimediare à gl'inconuenienti riconoſciuti ne' Lazaretti coll'occaſione delle preſenti grauiſſime congiunture; Hanno terminato, che reſtino da gl'Illuſtriſſimi Signori Girolamo Baſadonna, e Michiel Bernardo Proueditori alli Lazaretti le medeſime Terminationi vnita-

mente raccolte, & ordinatamente diſposte, e raccordato inſieme quello, che in auantaggio foſse dall'euidenza riconoſciuto neceſſario di aggiungere: Il che eſſequito da loro Signori con tutta puntualità, e con commendabile zelo; Sue Eccellenze terminano, che le deliberationi infraſcritte vnite, & ordinate dalla diligenza de medeſimi Signori Proueditori ſopra li Lazaretti con quel di più, ch'è ſtato aggiunto da eſsi reſtino da chi s'aſpetta inuiolabilmente, & indifferentemente eſſequite, e ciò ſenza derogare, anzi maggiormente confirmando le Terminationi fatte in diuerſi tempi da prudentiſſimi loro Preceſſori.

(*Zorzi Corner Sopra Proueditor.*

(*Bernardo Bembo Sopra Proueditor.*

(*Lunardo Emo Aggionto.*

(*Anzolo Triuiſan Aggionto.*

(*Gio: Marco Balbi Proueditor.*

(*Aluiſe Grimani Proueditor.*

(*Giacomo Gabriel Proueditor.*

C A-

CAPITOLI
DA OSSERVARSI
NELLI LAZARETTI
STABILITI, E DECRETATI
Dagl'Illustriss. & Eccellentiss. Signori
SOPRA PROVEDITORI,
AGGIONTI, E PROVEDITORI
ALLA SANITA'.



A Carica di Prior alli Lazaretti porta seco il riguardo di sufficienza, ingenuità, & applicatione non ordinaria, douendo sopraintendere à Guardiani, Bastazi, & ogn'altro Operario nei Sbori delle Robbe, e Contumacie delle persone. Ricerca però il seruitio del Magistrato, che oltre li requisiti della Nascita ciuile, di costumi, e d'intelligenza siano li Priori, particolarmente lontani da ogni affetto, & interesse, che potessero diuertirli dalla necessaria pontualità nel suo Ministe-

rio: Sia però in primo luogo espressamente dichiarito, che non possa à questa Carica esser approuato alcuno, ch'abbia partecipatione, ò consanguinità alcuna con li Ministri del Magistrato della Sanità. L'istesso restando espressamente prohibito alli medesimi Ministri, tanto principali, quanto sostituti di hauer interesse, ò dipendenza con li Priori de Lazaretti; restando gli vni da gl'altri disgiunti per Capo di parentella, ò per altro rispetto, che apportar posși gelosia immaginabile; Non potendo per modo alcuno concedersi il possesso à Priori, ò Sostituti loro, che fossero in qualche grado congiunti, ò interessati con alcuno de Ministri alla Sanità, come s'è detto.

Resti ancora prohibito à principali Patroni de Priorati de Lazaretti, come à Sostituti esser Parceneuoli di Naui, ò Vascelli di qualunque sorte, ò tenir interesse in parte alcuna; come pur far Mercantia, ò Trafichi di Merci di qual si voglia sorte, che possino hauer relatione con i medesimi Lazaretti per obligatione di Contumacie.

E perche è necessario all'impiego contraponere l'vtilità per il suo sostenimento, resteranno queste à parte à parte dichiarite; si che godendo il benefitio delle medesime, sap-

ſappino eſſerle vietato il riceuer alcun'altro imaginabile emolumento, ſotto qual ſi ſia preteſto, etiam di donatione, e ciò particolarmente in eſſecutione di Parte dell'Eccellentiſſimo Senato 1572. 28. Nouembre, regiſtrata nel Capitolar dell'Officio.

Il Prior del Lazaretto Vecchio hauer debba per ſuo Salario Ducati Cento venti all'Anno Bona Valuta, da pagarſi conforme al ſolito dal Caſſier del Magiſtrato del Sal. Non poſsi riſcuoterlo ſe non con Mandato del Magiſtrato alla Sanità, ſottoſcritto da due de Signori, il qual poſsi leuar di quattro meſi in quattro meſi di tempo ſeruito, e ciò ſolamente con Fede del Quadernier di non eſſer per alcun'altra ragione debitore all'Officio.

Oltre queſto per il viuer della Maſſera, e Seruitor hauer debba li Ducati quattro, e Groſſi otto al Meſe Valuta Corrente, che pur al preſente li vengono esborſati dalla Caſſa del Sal, per li quali pure ſe li leuerà il Mandato dal Magiſtrato come di ſopra; Douendoſi però prima li Signori aſſicurare, che le ſopradette perſone ſiano attualmente al di lui ſeruitio; A che mancando il Prior ſudetto, cadi ogni volta in pena di Ducati vinticinque Valuta Corrente applicati all'

Accuſator, che ſarà in oltre tenuto ſecreto, & della reſtitutione di tutto il Dinaro, che haueſſe riſcoſſo indebitamente di tal ragione.

Per le Legne li vengono esborſati dalla Caſſa come di ſopra Ducati dieci Valuta Corrente all' Anno, e queſti pure doueranno eſſer da lui riſcoſſi nelle forme predette.

Il Salario del Prior del Lazaretto Nouo è di Ducati Ottanta all'Anno, e di Ducati vinti aſſignatili in luoco della Vigna ridotta à Prado ſono in tutti Ducati Cento Bona Valuta; la riſcoſſione de quali douerà eſſer pratticata nel modo medeſimo, e con le conditioni di ſopra eſpreſſe, e non altrimenti.

Tutti due li Priori, tanto del Lazaretto Vechio, quanto del Nuouo, habbino facoltà di far ſegar, e diſponer dell'Erba de Pradi, che ſono dentro, e attorno li Lazaretti, quando però non vi ſiano nelli luoghi ſudetti Contumacie: e ciò non poſſi eſſer eſſequito, ſe non con Mandato ſottoſcritto da due Signori.

Habbiano pure l'vtilità d'vn Soldo per Collo dal Scriuan de Nauilij, ò Patroni delle Mercantie, che capiteranno in Contumacia alli Lazaretti, e queſto per premio del ſuo impiego, nel tenir conto, e nota diſtinta

ſtinta in vn Libro à poſta di tutte le Mercantie, che capiteranno, come ſarà eſpreſſo più à baſſo; il qual obligo da loro debba eſſer inuiolabilmente eſſequito. Dalle perſone poi eſiſtenti in Contumacia non poſſino li Priori riceuer alcuna imaginabile ricognitione, ne pigliar coſa alcuna, ne ſotto preteſto di pegno, ne di regalo, ò di qualunque altr' eſcogitato riſpetto, ò preteſto; intendendoſi riſſolutamente loro prohibito riceuer alcun prouecchio dalle perſone, che dimoreranno in Contumacia, le quali non deueno ſentir alcun altro aggrauio, oltre la ſodisfattione de i ſoli Guardiani.

E perche li Salarij deuono ſeruire al ſoſtenimento de Priori medeſimi; non poſſino eſſer in alcuna maniera impediti, ò ſequeſtrati da alcuno giuſto alle Leggi; Nè li Priori ſteſſi poſſino di eſſi farne obligatione alcuna, ſotto qual ſi voglia colore, ò preteſto, & in qualunque modo fatta, ſia nulla, e di niun valore.

Per decoro, e ſicurezza della perſona poſſino tanto loro, quanto il Seruitor ſuo portar l'Armi non prohibite dalle Leggi.

Hauer debbano li Priori per vſo di ſua Habitatione il luoco detto il Priorado, e caſo, che foſſe eſſercitata la Carica da Soſtituti, deb-

debbano li Principali rilasciarle intieramente tutto il Priorado stesso, non risserbando per se alcuna stanza sotto qual si voglia pretesto; la qual risseruatione s'intendi rissolutamente prohibita in pena di Ducati dusento applicati alle occorrenze del Magistrato. E perche pontualmente resti essequita questa rissoluta volontà del Magistrato, e restino sottoposti alla pena stessa quei Sostituti, che permettessero la risseruatione di stanza alcuna à loro Principali senza manifestarlo al Magistrato, essendo accusati gl'vni, ò gl'altri da chi si sia, conseguisca l'accusatore, che sarà sempre tenuto segreto, la metà della pena.

Conosce pur la prudenza del Magistrato altrettanto dannabile, e pernitiosa l'auidità delli Priori principali delle Cariche, li quali obligati, non essercitando personalmente l'impiego à sostituir persona idonea in vece loro, leuano à Sostituti la partecipatione di quei emolumenti, che valer possono al loro sostenimento, risseruando per se stessi tutti gl'vtili certi, l'erbe, & portione ancora delle vtilità incerte; dà che nasce, che seruitio così importante resta abborrito da quelli, che potrebbero essercitarlo più fruttuosamente, e li Sostituti sono

come

come sforzati dalla necessità ad applicar à ciuanzi indebiti dannati dalle Parti dell'Eccellentiss. Senato, e da gl'Ordini del Magistrato medesimo, causando à Mercanti angarie, e spese à pregiudicio del negotio, e traffico, oltre gli altri pregiuditij maggiori, che ne possono deriuare à riguardi importantissimi di Salute, essendo perciò necessario di rimediare à così graue abuso. Sia dal Magistrato decretato alli Sostituti presenti quell'emolumento, che le douerà esser per l'auuenire rilasciato da loro Principali, così de gl'vtili certi, come degl'incerti; E quello sarà deliberato resti registrato dietro à gl'Ordini presenti, acciò questo assignamento, che sarà fatto al presente, debba esser poi sempre per l'auuenire continuamente corrisposto da Principali à Sostituti loro, à quali per quella portione di salario, che le sarà assignato sia leuato il Mandato in loro proprio nome, acciò lo riscuotino drittamente dalla Publica Cassa senza riceuerlo dalla mano de Principali. E ne resti di ciò incaricato espressamente il Scriuano, che leua tali Mandati, sotto pena di pagar lui del proprio, oltre l'altre maggiori, che paressero al Magistrato, così ogni patto, ò conuentione, che fosse fatta in contrario in

voce

voce, ò in ſcrittura, s'intendi nulla, e di niun valore, & il Principale, che le faceſſe, cadi in pena d'immediata priuatione del Carico, & il Soſtituto aſsentendoui reſti per ſempre eſcluſo dall'eſsercitio di quella Carica, oltre quelle pene afflittiue, che parerà al Magiſtrato d'ingiungere all'vno, & all'altro; Et acciò venga facilmente à notitia ogni traſgreſſione in queſto particolare; il Soſtituto paleſandola reſti libero dalle ſopradette pene, & conſeguiſchi in oltre come ogn'altro, che ciò denontierà, oltre la ſecretezza, Ducati cento.

E perche biſogna pur prouedere, che impiego di tanta conſequenza, quanta ſono li Priorati di Lazaretti, non reſti in alcun tempo abbandonato, maſſime acciò chi gli eſſercita ne' tempi ordinarij, ſenza ſoſpetti vehementi d'Infettione alla ſoprauenienza di queſti, ò di Peſte in queſta Città, che il Signor Dio per ſua Diuina Miſericordia conſerui, con tutto lo Stato di queſta Sereniſſima Republica ſempre libera da così rigoroſo flagello, non ſi eſimino dall'aſſiſtenza, e cosi reſti nelle maggiori vrgenze ſenza perſona, che eſſerciti Carica tanto importante. Doueranno in ogni caſo, & in ogni tempo, che foſſe da Soſtituti abbandonato,

nato, ò rinontiato il ſeruitio di Priore alli Lazaretti eſſercitar immediate li Principali la Carica, ò immediate proueder di perſona atta in loro vece: ſotto pena oltre il douer reſtituir il Salario di due Anni ſeruiti, d'immediata priuatione del Carico, da eſſer conferito dal Magiſtrato à chi atto, e ſufficiente à così graue impiego ſi offeriſse volontario in tal occaſione di eſſercitarlo.

Non poſſi alcuno di eſsi Priori partir dalla Città ſenza Licenza eſpreſſa del Magiſtrato, con ſottoſcrittione almeno di due delli Signori, nè dal Lazaretto del quale hanno la cuſtodia, ſe non vn giorno alla ſettimana, e ciò per rappreſentare al Magiſtrato li biſogni del Lazaretto medeſimo, douendo in quel tempo laſciar altri in ſua vece.

Debbano li Priori tener appreſſo di ſe tutte le Chiaui delle Contumacie, e delli Lazaretti, facendo, che tutte le Porte reſtino ſempre ſerrate con Chiaui, aprendole ſolo per le occorrenze delle medeſime Contumacie, e ſempre con la loro aſſiſtenza: oſſeruando inuiolabilmente, che non ſiano aperte prima della leuata del Sole la mattina, nè doppo l'Aue Maria della ſera.

Non poſſino tenir Cani, Gatti, ò altri

Ani-

Animali, nè Polami, ò altri volatili, che vadino vagando per il Lazaretto, e lo stesso prohibiranno indifferentemente à tutte le Contumacie, obligando ogn'vno à tenir chiusi, e legati quelli Animali, che vi fossero di sospetto, facendo serrar nelle Caponare, & anco tagliar l'Ale al Polame, che dalli Passaggieri fosse introdotto per proprio vso, e questo per il pericolo di confondere, e mescolar le Contumacie.

Non permetteranno ad alcuno della loro Famiglia andar à sborar robbe nel Lazaretto, mescolarsi, ò pratticar con genti di Contumacia.

Non possino essi Priori, ò altri Salariadi comprar robbe, che siano in Contumacia, ò delle esistenti nei Lazaretti.

Non possino far piantar Alberi di sorte alcuna, ne far seminar Erbazi dentro il recinto delli Lazaretti, mà lascino, che tutte le Piazze restino à Prado; & ciò in essecutione puntuale della Terminatione del Magistrato de di 4. Agosto passato, la qual inuiolabilmente doueranno osseruar sotto tutte le pene in essa contenute.

Vietino il Pescar nelli Canali vicini alli Lazaretti, perche sotto tal pretesto non venghi pratticato alcun asporto di robbe dalli medesimi.

Deb-

Debbano tenir Inuentario diſtinto di tutte le robbe, che ſono ne' Lazaretti di Publica ragione, e per cautione del Publico debbano oltre l'obligatione dell'Officio, & altre diſpoſte dalle Leggi, preſtar cadauno di loro idonea Piezaria di buona amminiſtratione da eſſer approuata dal Magiſtrato, e regiſtrata nel Libro del Nodaro per la reſtitutione delle robbe alla loro partenza. E perche queſta diſpoſitione riceui da qui auanti vna puntuale eſſecutione, e ſi leuino quei diſordini, ch'hanno fatto ſcoprire l'occorrenze preſenti, ſia fatto vn Libro nuouo, nel quale ſia fatto Inuentario della robba, che di Publica ragione hora ſi ritroua ne Lazaretti, & in queſto ſi vadino à formando debitori li Priori di quello li venirà di tempo in tempo conſignato; Douendo queſto Libro eſſer tenuto dal Quadernier dell'Officio, e girata la Scrittura con le Polizze, che doueranno eſſerle conſignate dal Maſſer ſottoſcritte dal Signor Caſſiero del Magiſtrato.

E perche deueſi anco prouedere alla certa puntual cuſtodia delle robbe di Contumacia, tanto per li riſpetti dichiariti; quanto per l'intereſſe de particolari, li quali fidano particolarmente alli Priori le Mercantie quando

le

le ripongono nelle Doane de Lazaretti à loro ſpetialmente raccomandate, oltre l'obligatione del Principale, e dell'Officio, e ſaluo il procederſi in ogni caſo Criminalmente, ogni Soſtituto, ò Principale, che pro tempore eſſerciterà attualmente la Carica, ſia obligato dar in Magiſtrato vna idonea Piezaria di Ducati mille, da eſſer approuata dal Magiſtrato medeſimo con i due terzi delle Ballotte, e notata conforme al ſolito nel Libro del Nodaro dell'Officio, il quale ammettendo alcuno al poſſeſso di detta Carica ſenza, che habbi prima preſtata la Piezaria ſudetta, cadi inuiolabilmente alla pena di eſſer lui tenuto per la medeſima ſumma nei proprij ſuoi beni, oltre l'altre pene, che pareranno al Magiſtrato, etiam della priuatione del Carico, & ogni poſſeſso, che foſſe dato ſenza la preſtatione della Piezaria ſudetta s'intendi nullo, e di niun valore, & poſſa eſſer ſoſpeſo, e reuocato da ogn'vno delli Signori del Magiſtrato. Li Priori veramente preſenti debbano dar le Piezarie predette nel termine di meſe vno; il qual tempo ſpirato ſenza che habbino preſtate le ſudette Piezarie, ſia immediate intimato alli Principali, che debbano loro eſſercitar le Cariche, ò proueder

ſubito

ſubito di altri Soſtituti in vece loro.

Non permettino nelli Lazaretti contratti di ſorte alcuna, reſtando indifferentemente prohibiti tutti, ſiano di permute di robbe, vendite di Dote, ò altro di qualunque ſorte: Non potendoſi ne meno da quelli, che ſono nelli Lazaretti far Procura alcuna ſenza eſpreſſa licenza, e Mandato del Magiſtrato ſottoſcritto almeno da due de Signori.

Non riceuino eſsi Priori nelli Lazaretti Perſone, ò Robbe, ſe non con Mandato ſottoſcritto da due de Signori dell'Officio; Il che pure pratticar debbano con li Miniſtri di qualunque ordine, ſiano del Magiſtrato ſteſso, à quali non permetteranno ſmontar di Barca, ſe non ſarà eſpreſſa ſpecificata la Licenza nel Mandato medeſimo.

Doueranno eſsi Priori notar diſtintamente in Libro tenuto à queſto effetto, tanto le robbe, quanto le perſone, che veniranno in Contumacia, col Nome del Guardiano, che vi ſarà ſopra, il giorno del principio della Contumacia, che deue eſſer quello, che ſarà terminato di aprir, & metter fuora tutte le Robbe, ò Mercantie; Et ogni primo giorno di Meſe andaranno, mandando nota diſtinta al Magiſtrato di tutte le Contumacie, che andaranno giungendo, ò ſaranno vſcite

dalli Lazaretti, acciò si posi in ogni tempo sapere la quantità respettiuamente, e il principio loro, per regolarsi con queste notitie ne gl'accidenti, che accader potessero, & acciò posi il Magistrato hauer sempre sotto l'occhio, per le deliberationi, che occorreranno, & per farne all'occasioni l'incontro col Libro medesimo tenuto dalli Priori, che doueranno hauer mira di mandar le Polizze, in conformità à punto del Libro stesso.

Ordinaranno, che in tutte le Contumacie si stia con quiete, e senza scandali; non permettendo Balli, ne giuochi di Ballone, ò Balla, ò altri, che possino offendere, ò meschiare le Contumacie.

Se in alcuna Contumacia, tanto di robbe, quanto di Passaggieri accaderà, che alcuno si amali con sospetto di mal Contaggioso, li Priori faccino separarli da gl'altri più, che sia possibile, per euitare la communicatione del male.

E perche li Lazaretti destinati alle Contumacie non diuentino luoghi di negotio, con pregiuditij, e pericoli ben grandi, doueranno li Priori impedire alli Sanseri le visite, tanto de Passaggieri, quanto de Bastazi; essendo rissoluta volontà del Magistrato,

ſtrato, che ſiano ſempre eſcluſi, ne ſiano admeſſi per qual ſi voglia occaſione, etiam con Mandato del Magiſtrato, anzi capitandone alcuno accompagnato con il Mandato, habbino obligo eſſi Priori di trattenerglielo, & inuiarlo ſigillato al Magiſtrato medeſimo.

Alli Guardiani, che capiteranno, tanto ſopra Robbe, ò Mercantie, quanto con perſone, non diano ricetto, ſe non quando ſiano eſſi Guardiani accompagnati da vn Mandato ſottoſcritto da vno almeno de Signori.

Non permettino alli Guardiani, ò Baſtazi, che capiteranno ſopra qualunque Contumacia, ò di Robbe, ò di perſone introdur Mogli, ne Figliuoli, ne alcun altro in loro compagnia.

Oſſeruaranno, che li Guardiani ſudetti non ſtiano ſopra più d'vna Contumacia ſenza eſpreſſo ordine del Magiſtrato, e quando altro accadeſſe, ne dijno parte al Magiſtrato medeſimo.

Non permettino alli ſudetti, ò altri far Bettole, ò altro negotio con le genti di Contumacia, e nelli Lazaretti eſiſtenti.

Li obligheranno à far ſempre tenir nette le Piazze, e gli Andi delle Contumacie da ogni coſa ſottopoſta à Contaggio; e ciò

perche li Priori con ſicurezza di Salute poſ-ſino far la viſita quotidiana di eſſe; A che contrafacendo li Guardiani perdino l'vtilità di quel giorno, la qual s'intendi applicata à beneficio del Prior, ò di chi ne portarà la notitia al Magiſtrato.

Oſſeruaranno, ch'eſſi Guardiani non riceuino coſa alcuna di più della loro deſtinata mercede, ch'è di Soldi quaranta quattro al giorno, ſotto qual ſi voglia preteſto di donatiuo, di ſpeſe, di vitto, ò altro.

Capitate le perſone col Mandato, come s'è detto le diuideranno le Contumacie, ſi che vna non poſſi pratticar con l'altra; facendo tener ſerrate le Porte, che paſſano da vna nell'altra, & rappreſentino al Magiſtrato di tempo in tempo quello occorrerà per ſimile ſeparatione.

Ordineranno alli Guardiani, che facciano sborar di continuo tutte le Robbe da vſo de Paſſaggieri, leuandole dalle Caſſe, Forzieri, e Váligge tutte indifferentemente, e ponendole ſopra corde eſpoſte all'Aria, ſi che poſsino vedere l'eſſecutione puntuale del loro ordine.

A queſto effetto, e per ſoccorrere alle occorrenze di quelli del Lazaretto, doueranno viſitarli due volte al giorno almeno, vna

volta

volta la mattina, l'altra doppo pranſo.

E ſe con li Paſſaggieri vi capitaſſero robbe, che non foſſero da vſo, mà per Mercantia, facciano, che ſia fatta di queſte Contumacia à parte.

Leuino à tutti indifferentemente ogni ſorte di Armi, riponendole in luoco ſicuro, con farle prima leuar gl'imbrogli ſottopoſti à Contaggio, per poterle al fine della Contumacia reſtituire à Padroni, per il che ne douerà tenir nota diſtinta, e ricercandolo eſsi farne la riceuuta.

Occorrendo, che nelli Lazaretti alcun ſi amali, ne portino li Priori diſtinto auiſo al Magiſtrato per poter diuenire alle proprie deliberationi.

Peggiorando queſti notabilmente, le faranno raccordar la Confeſſione, per la quale occorrendo riceueranno gli Ordini dal Magiſtrato; e per li caſi inopinati ſi regolino ſul fatto, ſempre però con i debiti, e neceſſarij riguardi di Sanità.

Viene proueduto da molti Ordini del Magiſtrato, e particolarmente dalla Terminatione del medeſimo 1510. 17. Decembre, regiſtrata in Capitolar, il modo con che ſi deue pratticar l'ordinatione, & vltima volontà de gl'amalati nei Lazaretti, inherendo

però alla medeſima; & alle altre tutte in queſto propoſito, ſia commeſſo à Priori, che eſſendoui Capellano facciano, che quello ſcriua in vn Libro li Teſtamenti predetti, ſempre con l'aſſiſtenza ſua, e di cinque Teſtimonij almeno de' più accreditati, quali doueranno eſſer preſenti à tutta la formatione del Teſtamento, facendo, che quelli, che ſapeſſero ſcriuere ſi ſottoſcriuano di proprio pugno à maggior chiarezza della verità, e non ſapendo ſcriuere ſiano in eſſo regiſtrati, col Nome, e Cognome diſtintamente.

Non eſſendoui Capellano douerà ſcriuerlo il Prior medeſimo con le forme di ſopra eſpreſſe; non potendo ne eſsi Prior, ò Capellano, ne altri Salariati in quel Lazaretto eſſer inſtituiti Commiſſarij, ò beneſitiati in alcun modo da Teſtatori, & eſſendole laſciata coſa alcuna, ſia nullo detto Legato, giuſto à gl'Ordini in queſta materia. Il Libro ſopradetto ſia dal Prior fedelmente cuſtodito, e vſcendo dalla Carica conſignato al Succeſſor, facendoſene fare la Riceuuta, per poterne render conto in ogni tempo.

Mà in caſo, che da alcuno de Teſtatori foſſe deſiderato vn Nodaro Publico, ſia il Prior obligato à ſcriuerlo al Magiſtrato per le proprie riſſolutioni, con i douuti rifleſsi

à i

à i tempi, & alle congiunture; E perche è necessario, e conueniente, che tanto lui, come il Capellano, che facesse li Testamenti, habbino la ricognitione corrispondente all'impiego, sia questa di tempo in tempo decretata dal Magistrato, ne in altra forma possino mai riceuerla.

Quando alcun morirà nelli Lazaretti, li Priori ne diano immediate parte all'Officio, non permettendo, che li Corpi siano sotterrati, ne tochi da alcuna persona, se prima non saranno stati veduti dal Medico del Magistrato, dal quale licentiati, che saranno facciano li Priori, che siano portati al Campo Santo da quelli della medesima Contumacia con tutta la douuta risserua, & iui sotterrati senza drappi di sorte alcuna.

La Fossa douerà esser fatta pure da quelli della stessa Contumacia, e profonda se si può braccia due, ò più che sia possibile: E se li Cadaueri fossero Infetti, facciano li Priori, che siano coperti con Calzina, e poi sia ben otturata la Fossa con terra conforme al solito.

Facciano Inuentario alla presenza del Guardiano della Contumacia, e di due, ò tre Testimonij de' più accreditati, e nota distinta di tutti li Mobili del morto, Di-

nari , ò altro , ch'haueſſe , mandando la Nota medeſima al Magiſtrato , & attendino dal medeſimo gl'Ordini , ſenza li quali non poſſino diſponer di alcuna coſa.

Tenghino nota particolarizata di tutti li accidenti di malatie delle Contumacie, con il nome degl'Infermi , ò morti , del tempo, che s'infermaranno , riſſaneranno , ò mancheranno di vita , e l'eſprimino diſtintamente à lume , e regola del Magiſtrato , nelle fedi , che faranno eſſi Priori per la liberatione delle Contumacie.

Non laſcino capitar alli Lazaretti Viuandieri , ſe non haueranno il Mandato del Magiſtrato di poter capitarui.

Non permettino ad eſſi Viuandieri , che ſmontino dalli Battelli , mà facendo , che ſtijno in eſſi , faranno , che vadino di vna in vna le Contumacie accompagnate col ſuo Guardiano à prouederſi di quello le occorrerà , ſempre però con l'aſſiſtenza di eſſi Priori , & à Pontili , ò Porte più vicine alle Contumacie medeſime.

Oſſeruino , che li predetti Viuandieri non manchino di capitarui due volte al giorno à vendere le coſe neceſſarie , prohibendole aſſolutamente il portar , e diſpenſar Acqua Vita , ò Tabacco di qual ſi voglia ſorte , pro-

prohibiti da più Terminationi del Magistrato, & osseruino che la robba ch'aueranno detti Viuandieri sia di buona qualità, e resti venduta à prezzo conueniente, e limitato.

Facciano che li Viuandieri sporgano le Viuande in debita distanza con vna Cesta acconcia sopra vn Legno lungo tre in quattro braccia, nella quale poste le viuande, e Sporte alle Genti di Contumacia, sijno da queste posti li Dinari della robba, che doueranno far li Priori, che prima di toccarli dalli Viuandieri siano posti ò nell'Acqua Salsa, ò nell'Acceto, per cautione maggiore della Salute.

Inuigilino particolarmente li Priori predetti all'inconuenienti di qualche trasporto di robbe, che potesse con l'occasione di prouedere di Vitto esser da Viuandieri pratticata.

Di ogn'inconueniente, che succedesse intorno Viuandieri, ò per causa de medesimi, doueranno darne parte immediate al Magistrato per le proprie deliberationi.

Non ammettino alla visita de Passaggieri se non quelli, che capiteranno col Mandato del Magistrato, obligando anco questi à non vscir di Barca, & assistendoui sempre col

Guardiano della Contumacia anco li Priori medeſimi, affine che ſiano ſalui li riguardi importantiſſimi di Salute; al qual effetto non permeteranno il parlare ſe non à quelli, che ſaranno nominati, particolarmente ſopra i Mandati, & con quelli ſolamente, che ſaranno nelli medeſimi eſpreſsi.

Ne permettino, che à quelli, che capitaſſero alla viſita, anco col Mandato come di ſopra, ſiano date robbe di ſorte alcuna, ſe non col Mandato del Magiſtrato ſottoſcritto da due Signori, & eſpurgate prima da quello che foſſe ſottopoſto à Contaggio.

Le Lettere, e Fedi facciano, che ſiano profumate con li fogli ſpiegati, perche dentro non vi ſiano robbe ſoſpette, e così conſegnate alli Priori ſopra vna Bachetta, potranno eſſer ſigillate alla preſenza de gl'Intereſſati. Quelle veramente, che haueſſero detti Paſſaggieri portate ſeco da altri Paeſi, al Lazaretto, ſiano da eſsi conſegnate alli Priori, le quali profumate per il di fuori le mandino accompagnate con loro Lettere al Magiſtrato, acciò fatteui le debite diligenze ſiano mandate oue occorrerà. Al qual effetto doueranno eſsi Priori tenir appreſſo di ſe Profumo, vn Criuello con Rete di ferro, & vna Fogheretta; ogni vna delle quali coſe

ſe mancandole, ne auuiſino il Magiſtrato per la Prouiſione.

Se alcuno voleſſe portar robbe da vſo, ò da viuer per li Paſſaggieri ſudetti, poſſa etiam ſenza il Mandato capitar alla Caſa delli Priori, li quali habbiano obligo di riceuere, e far capitare fedelmente le ſudette robbe à chi ſaranno indrizzate, non permettendo à chi le porterà parlar, ò viſitar alcuno perſonalmente, ſe non col Mandato come s'è detto.

Douendo far le Fedi di Liberatione alli Paſſaggieri, vſino tutte le diligenze per ſaper il loro ſtato all'hora, che le faranno. Auertino, che ſempre habbiano sborato, e maneggiato gli habiti, ſpecifichino li accidenti, che foſſero nel corſo della Contumacia occorſi di malatie, ò morti.

Non licentieranno alcuno ſenza Mandato del Magiſtrato ſottoſcritto da due Signori.

Auanti che partino quelli della Contumacia, li obligheranno alla conſegna delle robbe, che haueſſero di ragion Publica, oſſeruando, che non habbiano abbrucciato, ò diſſipato Porte, ò Balconi, nel qual caſo doueranno farle riſſarcire il danno.

Come prima del partire li obligheranno far ſpazzar, e nettar le proprie Stanze da

ogni immonditia; facendo questa abbrucciar, e consumar più che sia possibile.

Non le permetteranno pure l'vscita, se non haueranno sodisfatto intieramente il Guardiano dell'vtilità à lui spettante, ch'è di Soldi quarantaquattro al giorno, come s'è detto.

Quando capiteranno alli Lazaretti Piatte con robbe, ò Mercantie, non permetteranno essi Priori il discarico, se non haueranno il Mandato sottoscritto da due Signori, portato dal medesimo Fante, che sarà notato nel Mandato, e ciò per leuar l'abuso de Sostituti.

Col Mandato sudetto le faranno discaricar nel luoco più aperto, e commodo, & alla Riua più contigua della Contumacia; facendo, che vi sia sempre assistente il Guardiano mandato dal Magistrato, e che si deue mischiar nella medesima Contumacia. Così pure quando per strettezza di tempo, ò tutta, ò parte della Mercantia conuenisse la notte star in Piatta fuori de Lazaretti, facciano, che il Guardiano vi stia sopra veggiando, e custodendola come si conuiene.

Scaricate le Piatte, le faranno essi Priori brustollar, guazzar, e nettar dalle cose sottoposte à Contaggio, facendo guardar sotto

Puppa,

Puppa; e Proua ſe vi foſſe reſtata qualche coſa, ſempre con la loro aſſiſtenza, e le conſegneranno à quel Piater, che venirà per eſſe con Mandato del Magiſtrato.

Li Marineri poi, che ſaranno venuti per il diſcarico delle ſudette Robbe non ſiano dalli Priori licentiati per ritornar à Vaſcello, ſe non venirà il Fante del Magiſtrato à leuarli, & accompagnarli.

Venute le Mercantie ſudette, farà nota diſtinta della quantità dei Colli, e qualità delle Mercantie, e del luogo di doue vengono, e del Vaſcello, che le conduce, quella tenendo in Libro appreſſo di sè, per farne poi l'incontro col Scriuano dell'Officio, al quale nel fine dello Scarico manderà il ſudetto incontro, perche ſi poſſa vedere ſe alcuna coſa foſſe ſtata ommeſſa di quelle, che ſi ritrouaranno notate nelle ſolite Polizze di Carico, & auuiſino di volta in volta il Magiſtrato di hauer mandato l'incontro predetto al Scriuano.

Ammettino al sborar delle Robbe ſolamente quei Baſtazi, che ſaranno inuiati dal Magiſtrato con Mandato ſottoſcritto da vno almeno de Signori Proueditori; Et oſſeruino, che non ſiano ne meno, ne più, che à ragion di Colli quaranta per vno; acciò non ſiano

diffet-

diffettiui al bisogno, ò generino confusione; Il che acciò sia inuiolabilmente essequito, resti sottoposto il Prior alla pena di Ducati dieci per ogni Bastazo, che mancasse applicata all'Accusator.

Non permetteranno, che in questo numero si introduchino Ebrei, e se alcuno ne capitasse anco col Mandato ne diano immediate, che se ne auuederanno ragguaglio al Magistrato medesimo.

Osseruino, che con le Mercantie non si mescolino Mercanti, ò interessati nelle medesime, affine che li Sbori siano fatti con maggior diligenza, dando notitia al Magistrato di quello accadesse in contrario.

Non facciano principiar Contumacie alle Robbe, se prima non saranno tutte aperte, ò vuotate, secondo gl'ordini del Magistrato, e se non vi sarà sopra il Guardiano destinatoui.

Commettino alli Guardiani, e Bastazi, che stiano sopra le Robbe, giorno, e notte, non partendo mai, sì per sicurezza delle medesime, come per li riguardi di Sanità.

Non permettino alli Mercanti di andar à veder le loro robbe in Lazaretto, se non vna volta sola al principio della Contumacia per consegnar le sudette robbe à Bastazi, & ciò

col

col Mandato del Magiſtrato ſottoſcritto da due Signori.

Alli Baſtazi notifichino li Priori la riſ-ſoluta volontà del Magiſtrato, che non ſi poſſino accordar con Mercanti di Sborar le robbe à vn tanto al Collo, mà ſolo à giornata conforme alle Conſtitutioni del Magiſtrato.

Siano tenuti li Priori andar tre volte al giorno per il Lazaretto, oſſeruando che ſiano fatte le diligenze neceſſarie nei sbori delle robbe, e Mercantie, e ſe li Fachini non faranno il loro debito perdano la giornata, e l'vtile ſia del Prior, che li notificherà, tenendo de mancamenti, che veniranno da Baſtazi commeſsi nota diſtinta.

Non permettino li Priori, che alcun giorno ſi traſcurino da Baſtazi le diligenze doute intorno alli Sbori, ne meno col preteſto di Feſtiuità, dall'obligo delle quali diſpenſa in queſti caſi il riguardo importantiſſimo della Salute.

Non poſſino licentiar Robbe, ne Mercantie ſe non col Mandato del Magiſtrato, ſottoſcritto almeno da due de Signori.

Nelle Fedi, che faranno per liberar le Mercantie, e Robbe di Contumacia, doueranno notar puntualmente la quantità, e

qua-

qualità de Colli, e delle Mercantie, il giorno che hanno principiata la Contumacia, li accidenti che fossero occorsi sopra essa Contumacia, come pure lo stato di all'hora di tutte le persone, che saranno sopra le Mercantie, & ogni accidente intorno alla Salute suceduto alle medesime genti nel corso della Contumacia.

Non permettino, che restino estratte robbe, ò Mercantie, se non saranno pagati li Guardiani, e Bastazi delle loro mercedi, com'è di ragione.

Doppo l'Aue Maria della sera, ne auanti il giorno la mattina non permettino, che siano estratte, ò introdotte Mercantie.

Obligheranno li Bastazi à nettar doppo portata via la Robba, ò Mercantia le Tezze, e le Piazze da ogni imbroglio, & immonditia, osseruando quanto mancasse di Porte, ò Fenestre, e ne facciano far il rissarcimento dalli Patroni della Mercantia.

A fine, che li Lazaretti non seruino per Fontico à particolari, li Mercanti doppo terminata la Contumacia habiano soli quindeci giorni di tempo ad estrazer le Mercantie, terminati li quali le corra di aggrauio vna Lira al giorno per Collo, applicata alle occorrenze del Magistrato; E se l'occasione

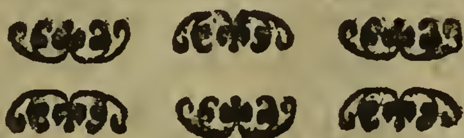
por-

portaſſe d'hauer biſogno di luogo per altre Mercantie, debbano anco eſtrazerle dentro più riſtretto termine, che le ſarà aſſignato dal Magiſtrato, e mancando all'eſtrattione prefiſsale, ſiano fatte condur à loro ſpeſe à Doana, douendo per le ſpeſe medeſime della Condotta trattener li Priori in Lazaretto tanto delle Mercantie ſteſse, quante ſuppliſchino alla ſpeſa.

Facciano, che li Baſtazi aſſiſtino anco à far l'eſtrattione delle Mercantie, à fine che li Lazaretti più celeremente ſi liberino, nel qual tempo non laſcino ne meno partire il Guardiano, e ciò à fine, che quelle perſone libere non ſi meſcolino con perſone ſoſpette d'altre Contumacie.

Non riceueranno alcun Sequeſtro ſopra robbe, ò Mercantie eſiſtenti nelli Lazaretti in Contumacia, ſe non da prima auiſo al Magiſtrato.

Sopra li Sborri delle Robbe oſſeruino li Priori li Capitoli ſeguenti.



Capi-

Capitoli da osseruarsi nelli Lazaretti circa li Sborri delle Mercantie.



E Sede d'ogni sorte, così quelle di Morea, come quelle di Soria, e di ogn'altro luoco le facciano vuotar à refuso in monte, à Collo per Collo separatamente; che vi si ponghino le mani dentro due volte al giorno; & ogni settimana facciano, che siano mutate da luoco à luoco a massa per massa.

Le Lane così di Leuante, Dalmatia, Spagna, come di ogn'altro luogo, Lini, Strusi, Bauelle, & altre cose simili, doueranno esser Sborrate con la diligenza stessa delle Sede, e messe in luoco aperto, doue domini l'Aria, tanto di giorno, quanto di notte.

Le Lane sudette, & altre robbe, che si pongono in monte, non doueranno ecceder l'altezza di piedi quattro, e li Bastazi ogni mattina le mutino di luogo à luogo.

De Gottoni, Filadi, Pelo di Camello, e di Castore, e cose simili, si deuono discucir li Sacchi per metà, così dalla parte, come dalle teste, e molar tutti li lacci, saluo, che

quello

quello di mezo; e lasciati aperti ponerui dentro li bracci due volte al giorno per giorni venti continui, e poi cucita quella parte siano voltati dall'altra con la medesima forma, e diligenza, e per il medesimo tempo, non ponendole in conto quei giorni ne' quali saranno aperti, voltati, e cuciti, ma solo quelli, che effettiuamente saranno stati Sborrati.

Delli Zambellotti, Moccagiari, e cose simili siano le Pezze ad vna per vna tenute in mano, e dispontate, gli siano poste le mani dentro delle pieghe à piega per piega per tutta la pezza, mutandoli spesso da luogo à luogo.

Delli Panni in pezza siano le Pezze maneggiate à piega per piega, e se venissero da luogo infetto siano anco messi al Sboro sopra corde, spiegandoli, e distendendoli, acciò possino riceuere da per tutto l'aria, e voltandoli, e maneggiandoli ogni giorno.

Nel poner le mani dentro tutte le Mercantie, li Bastazi debbano nudarsi il braccio per poter passar più auanti sia possibile.

Li Feltri, Boldroni, Schiauine, Agnelline, Tapedi, e cose simili si maneggino continuamente, e vi dormi anco dentro.

Alle Pelli, come più pericolose, si faccia-

no

no dalli Priori vſar le maggiori diligenze, facendole ſtar all'aria aperta, e che ſiano maneggiate di continuo.

Li Cordouani, e Cuori doueranno eſser maneggiati ad vno per vno, & li Cordouani fregati con vn pezzo di Panno ad vno per vno, mutandoli ſpeſſo di luoco.

Li Penacchi d'ogni ſorte ſiano ſuotati fuori d'ogni Inuoglio, e Sborati à mazzo per mazzo, e venendo da luochi Infetti ſiano disfatti li mazzi, e Sborate le pene à refuſo per giorni quaranta; potendoſi permettere lo sboro di eſsi à perſone perite, acciò ſiano sborati, e religati ſenza alcun danno.

Le Cere, e Sponze deuono eſpurgarſi con ponerle nell' Acqua corrente delle Cauane à queſto effetto fabricate, & iui laſciarle per lo ſpatio intiero di quaranta otto hore, facendole far la guardia ne' luoghi à ciò deſtinati, nè poſsino eſſer liberate, ſenza prima eſſer purgate nella forma predetta, ò vero sborate à refuſo, e maneggiate come le altre robbe della medeſima Contumacia.

Le Spetiarie d'ogni ſorte, Cremeſi, Grane, & altre Droghe, come pure coſe Comeſtibili, & altre non ſottopoſte à riceuer, nè communicar Infettione, ſiano leuate da gl' Inuogli, e ben netate, à che doueranno eſſer

ſem-

ſempre li Priori preſenti. Eſpurgate poi in queſta forma dalle coſe, che poteſſero communicar infettione, s'intendino libere, mà non non ſiano rilaſciate ſenza Mandato.

Le Ceneri purgando da sè qual ſi voglia ſoſpetto ſi deuono liberare, mentre ſiano in vn ſolo inuoglio, al quale facciano li Priori, che ſiano tagliate via le orecchie ſe ne hauerà, & incatramate.

Lo ſteſſo ſi douerà pure pratticare delle Vue Paſſe con la medeſima diligenza.



LI Ordini poi ſopradetti, acciò in auuenire non reſtino in alcuna parte trasgrediti, ſiano regiſtrati nel Capitolar del Magiſtrato, e fatti ſtampar in vn Libretto, da eſſer queſto conſignato dal Nodaro dell'Officio alli Priori, che prò tempore ſaranno, acciò ſenza ſcuſa d'ignoranza debbano inuiolabilmente, & puntualmente eſſequirli, il qual Nodaro douerà farſene far da ogn'vno la Riceuuta, perche apparisca ſempre la conſegnatione fatta in adempimento della ſua obligatione.

Quelli veramente, che alli medeſimi contrafaranno incorrino (ſalue ſempre le pene ſpecificate à luochi particolari) nelle altre maggiori pene, così Pecuniarie, come di perdita d'Offitij, Bando, Corda, Priggion, Galera, & etiam della Vita ad arbitrio del Magiſtrato, hauuto riguardo alla qualità de trasgreſsi, & alla conditione de trasgreſſori.

E perche ſi poſsi in ogni tempo venir facilmente in chiaro delle trasgreſſioni, & perche ogn'vno alletato dalla ſperanza del premio s'inanimi maggiormente à ſcoprirle, reſti conferito al Querelante, ò Denontiante, oltre l'eſſer tenuto ſempre ſecreto, la metà

tà dette pene pecuniarie, nelle quali fossero li delinquenti Condennati.

E li Signori Proueditori dell'Officio, oltre quelle osseruationi, che facessero nelle visite de Lazaretti, per le quali doueranno render con la Banca vnitamente puniti li trasgressori de gl'Ordini presenti, siano anco tenuti far con l'assistenza di vno di loro almeno di quando in quando, secondo riconoscerà bisogneuole il Magistrato formar accurato diligente rigoroso Processo per via d'Inquisitione, onde dal riguardo douuto alla Giustitia resti ogn'vno frà i limiti della conuenienza, e del suo debito senza preuertire con disobbedienza le ordinationi presenti, così necessarie à Publici, e priuati riguardi.

(*Zorzi Corner Sopra Proueditor.*

(*Bernardo Bembo Sopra Proueditor.*

(*Lunardo Emo Aggionto.*

(*Anzolo Triuisan Aggionto.*

(*Gio: Marco Balbi Proueditor.*

(*Aluise Grimani Proueditor.*

(*Giacomo Gabriel Proueditor.*